



Legge regionale 13 aprile 2007, n. 8

## **TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO**

**Definizione criteri e procedure** (ai sensi dell' art. 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni)

La L.R. 13.4.2007, n. 8, individua una serie di interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio linguistico veneto, che possono essere distinti tra:

1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale
2. Contributi alla realizzazione di iniziative proposte da parte di soggetti aventi titolo a presentare domanda.

### **1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale**

Rientrano in questa tipologia gli interventi che la Giunta regionale promuove direttamente, anche con il concorso di Enti, Istituzioni e Associazioni operanti nei settori dello studio, della ricerca della promozione e diffusione del patrimonio linguistico culturale veneto.

La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, definisce le priorità, approva le iniziative che intende promuovere indicandone i soggetti attuatori.

#### **CONTENUTI E SOGGETTI INTERESSATI**

1. Per l'attività di conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto, di cui all'art. 6 della L.R. 8/07, sono soggetti interessati:
  - o Comuni, loro associazioni e consorzi
  - o Atenei del Veneto
  - o Istituti e centri culturali pubblici e privati qualificati in materia
  - o Case Editrici
  - o Testate giornalistiche ed emittenti pubbliche e private

Nell'ambito di questa attività, la Giunta regionale regolerà i rapporti con gli Enti interessati attraverso la sottoscrizione di accordi con Enti e Istituzioni, convenzioni con Istituti di studio e ricerca, incarichi a soggetti anche privati per le attività di pubblicazione e comunicazione secondo procedure di gara a evidenza pubblica.

Per quanto attiene alle trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale, di cui al comma 2) dell'art. 6), la

Giunta Regionale attuerà un tavolo di confronto con le testate giornalistiche e le emittenti operanti nel Veneto per definire progetti culturali e di informazione in lingua veneta

2. Per l'attività di promozione della ricerca di cui all'art. 7 della L.R. 8/07 sono soggetti interessati:

- o Atenei del Veneto
- o Istituti e centri culturali pubblici e privati qualificati in materia.

Nell'ambito di questa attività la Giunta regionale regolerà i rapporti con gli Enti interessati a mezzo sottoscrizione di specifiche convenzioni annuali, o triennali in relazione alla specificità e complessità ed articolazione dei programmi operativi proposti dai soggetti medesimi.

Allo scopo, le convenzioni potranno anche prevedere il finanziamento di borse di studio e premi annuali per tesi di laurea attinenti il programma condiviso.

Tutta la documentazione di ricerca prodotta in esecuzione delle convenzioni dovrà essere depositata presso la biblioteca del Consiglio regionale corredata della autorizzazione da parte degli autori alla pubblicazione diffusione per scopi istituzionali e non commerciali.

Tutta la documentazione, in formato digitale, deve essere trasmessa, con liberatoria relativa ai diritti, all'Unità di Progetto per l'inserimento nell'Archivio Tradizioni Orali del Veneto – ATOV del sito ufficiale della Regione del Veneto.

3. Per l'attività di diffusione e studio della lingua veneta nelle scuole è soggetto interessato:

- o l'Ufficio Scolastico regionale ( ex C.S.A. regionale)

La Giunta regionale definirà a mezzo specifico accordo di programma annuale i contenuti delle iniziative condivise ovvero:

- a. un programma annuale di formazione per docenti e studenti che sviluppi in modo organico ed equilibrato sul territorio regionale la diffusione e lo studio della lingua veneta;
- b. l'organizzazione materiale del premio annuale per opere scritte in lingua veneta dagli studenti delle scuole di ogni ordine o grado del territorio regionale, concordando il tema annuale, gli obiettivi e i criteri di valutazione da prevedere nel bando che dovrà essere curato e diffuso direttamente dall'Ufficio Scolastico regionale;
- c. l'attivazione, da parte del L'Ufficio Scolastico regionale, del concorso annuale di idee sul patrimonio linguistico veneto che dovrà coinvolgere tutte le scuole del territorio provinciale e vedere

premiata la scuola che ha presentato il progetto più originale e significativo.

4. Per l'attività di indagine sulla toponomastica di cui all'art. 9 della Legge 08/07 sono soggetti interessati:

- Comuni, loro associazioni e consorzi
- Atenei del Veneto
- Istituti e centri culturali pubblici e privati qualificati in materia.

La Giunta regionale potrà finanziare a mezzo sottoscrizione di convenzioni annuali, o triennali, specifiche proposte progettuali in materia di toponomastica locale.

A tal fine i progetti saranno prima sottoposti alla valutazione della commissione di esperti di cui all'art. 10 della Legge 8/07 che dovrà esprimere, in tempi compatibili con la realizzazione dei progetti, il proprio parere preventivo non vincolante in merito.

## **2. Contributi per attività proposte da altri soggetti.**

### **SOGGETTI AVENTI TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 8/07**

- Comuni, loro associazioni e Consorzi,
- Comunità Montane,
- enti pubblici e privati,
- istituti e associazioni senza scopo di lucro, per programmi o singole iniziative finalizzati agli obiettivi indicati.

### **MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO:**

Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, almeno 60 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile nella pagina <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/> del sito della Regione del Veneto.

Le domande potranno pervenire anche a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

*Regione del Veneto – Giunta regionale  
Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo  
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168  
30121 VENEZIA*

Per le domande inviate per posta, farà fede il timbro postale di invio tramite raccomandata.

Le domande devono essere obbligatoriamente corredate da:

- relazione illustrativa delle finalità e modalità di realizzazione dell'iniziativa;
- piano finanziario dettagliato delle spese e delle ipotesi di entrate previste (da indicare anche in caso negativo);
- per i soli soggetti privati e Consorzi tra Enti pubblici: copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata .

#### **CASI DI ESCLUSIONE:**

Nel caso in cui venga riscontrata, in sede di istruttoria, la non rispondenza della iniziativa programmata alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge n. 8/2007 in parola, ovvero la non rispondenza della domanda ai termini e modalità previsti per la presentazione in via obbligatoria e tassativa, sarà data agli interessati comunicazione negativa entro il termine massimo di 60 giorni.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati potranno presentare per iscritto le loro controdeduzioni e osservazioni che verranno esaminate dal Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo per le determinazioni di competenza.

#### **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI.**

La Giunta regionale approva, di norma con frequenza quadrimestrale l'elenco dei progetti ammessi e finanziabili, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso calcolato su base percentuale delle spese ritenute ammissibili, poiché direttamente attinenti agli scopi istituzionali perseguiti dai progetti, con riguardo al budget disponibile.

La competente Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo provvederà all'invio agli interessati della comunicazione di concessione del contributo con valore di notifica dei termini in essa contenuti.

Il soggetto interessato, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo anzidetta, presenterà una dichiarazione di accettazione del contributo e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa ivi prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni maggiore spesa comunque sopravvenuta.

Decorso inutilmente i 30 giorni di cui sopra il contributo s'intenderà accettato con impegno del soggetto attuatore a sostenere le ulteriori spese previste per la realizzazione dell'iniziativa.

Il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi indicati nella domanda.

Ogni eventuale variazione, debitamente motivata, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione.

Eventuali proroghe, fino ad un massimo di sei mesi, possono essere concesse dalla Regione, esclusivamente per la realizzazione del progetto, mentre non possono essere concesse proroghe per la presentazione della documentazione di rendicontazione che, ai fini della liquidazione del contributo, dovrà essere presentata entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di impegno finanziario del contributo assegnato, pena la decadenza dal contributo stesso.

**MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE:**

La liquidazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione, a conclusione del progetto, su presentazione, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, della seguente documentazione:

Enti locali ed Istituzioni pubbliche:

a) dichiarazione del legale rappresentante o del Dirigente responsabile del procedimento circa l'effettiva realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo corredata di apposita relazione illustrativa nonché di puntuale rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate ottenute alla stessa riferite, entrambe debitamente firmate. Alla dichiarazione dovrà essere allegata apposita certificazione attestante che la spesa relativa è stata regolarmente liquidata.

Istituzioni private e Associazioni:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente:

- a) breve relazione sulla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, riferite all'iniziativa finanziata;
- c) prospetto riepilogativo delle entrate riferite all'iniziativa finanziata;
- d) dichiarazione di spese complessivamente sostenute per un importo maggiore o pari alle entrate percepite (compreso il contributo regionale).

L'importo complessivo da rendicontare dovrà essere, di norma, maggiore almeno del 50% rispetto al contributo concesso, secondo le indicazioni che saranno comunque fornite nella nota di comunicazione/notificazione del contributo.

Qualora, in sede di rendicontazione, fosse presentato un importo di spesa inferiore a quanto richiesto nella comunicazione/notifica, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo assegnato.

I contributi concessi con la presente normativa non possono essere cumulati con altri contributi concessi, per la realizzazione dello stesso progetto, con altre leggi regionali, anche delegate (es. fondi trasferiti alle Province per le funzioni delegate ai sensi della Legge regionale n. 11/2001).

La documentazione prodotta quale risultato delle iniziative ammesse a contributo sarà depositata presso la biblioteca del Consiglio regionale e presso la Mediateca Regionale di Villa Settembrini in Mestre a mezzo dell'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo (nel caso di materiale audiovisivo lo stesso dovrà pervenire regolarmente corredato di bollinatura SIAE).

Il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto anzidetta valuterà anche in via successiva l'opportunità di acquisirne ulteriori copie al patrimonio della Mediateca regionale. In tal caso l'acquisizione di qualsiasi materiale potrà avvenire solo previa autorizzazione preventiva all'utilizzo dello stesso per gli scopi Istituzionali dell'Ente tra i quali la circuitazione alle biblioteche pubbliche convenzionate.